

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagranda.it
beppe@cnet.it

REVISIONE DELLA PATENTE A SEGUITO D'INCIDENTE, OCCORRE
L'AVVIO DI PROCEDIMENTO

Sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, del dicembre 2003 n. 580

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso introduttivo, il ricorrente impugnava, innanzi al T.A.R. Piemonte, la decisione del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale era stato respinto il suo ricorso gerarchico contro il provvedimento di revisione della patente, adottato, ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Asti in relazione ad un incidente automobilistico nel quale era stata coinvolta la propria autovettura.

Avverso tale decisione l'interessato deduceva censure di difetto di motivazione, di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento - in assenza del carattere di urgenza del medesimo - di violazione del termine per la conclusione del procedimento stesso ex art. 2, comma 3, della Legge n. 241/1990.

Il Giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, in quanto infondato.

Appella l'interessato, contestando le conclusioni del Giudice di primo grado e reiterando le doglianze già svolte in quella sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Al riguardo appare condivisibile ed assorbente la censura, con la quale l'istante lamenta la violazione dell'art. 7 della Legge 8 agosto 1990, n. 241, per avere l'Amministrazione, in sede di decisione del ricorso gerarchico, disatteso il rilievo dell'interessato circa la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento volto a disporre la revisione della patente di guida.

Come la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, la finalità della regola procedimentale stabilita dalla norma citata va individuata, da un lato, nell'esigenza di assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione e, dall'altro, di garantire la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che, attraverso l'acquisizione anche delle ragioni esposte da quest'ultimo, l'Amministrazione sia posta in condizione (anche nell'interesse pubblico) di esercitare il proprio potere con la piena cognizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto.

Ed invero, alle anzidette esigenze di trasparenza e di partecipazione il legislatore ha consentito di derogare solo in presenza di particolari ragioni di celerità (delle quali l'Amministrazione dia espressamente conto o che siano insiti nella fattispecie concreta), che non permettano di attendere, per l'emanazione del provvedimento, i tempi minimi necessari per dare ingresso alle osservazioni del privato.

In assenza di tale presupposto, il mancato rispetto del principio sancito dall'art. 7 della Legge n. 241/90 vizia ineluttabilmente il provvedimento finale, con il solo temperamento (introdotto dalla giurisprudenza) per i casi in cui l'omissione si riveli, in concreto, irrilevante, giacché il procedimento non potrebbe avere esito diverso anche con l'intervento dell'interessato, ovvero quest'ultimo sia stato, comunque, posto in condizione di partecipare per avere avuto conoscenza aliunde del procedimento stesso.

Senonché, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che giustificano una deroga al principio anzidetto.

Ed invero, l'art. 128 del nuovo Codice della strada, attribuisce agli Uffici provinciali della Motorizzazione il potere (ampiamente discrezionale) di disporre la revisione della patente tutte le volte in cui accadimenti correlati alla guida dell'autoveicolo facciano insorgere, a giudizio di tale organo, dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità per la guida stessa.

Poiché, dunque, il legislatore non pone un nesso causale predeterminato tra comportamenti tipizzati e la sottoposizione a revisione della patente di guida, non appare condivisibile l'affermazione del primo Giudice, secondo la quale la contestazione di una violazione alle norme del Codice della strada costituirebbe, di per sé, notizia dell'avvio del relativo procedimento, sì da rendere superflua una formale comunicazione.

Per contro, è proprio nella fase prodromica della valutazione, da parte dell'Amministrazione, dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 128 citato che il coinvolgimento dell'interessato appare necessario

per una migliore rappresentazione di tutti gli elementi che concorrono a configurare la condotta di quest'ultimo e possono indurre, correlativamente, perplessità sulla sua perdurante idoneità alla guida.

Né potrebbe, d'altra parte, ritenersi che il provvedimento in questione, in quanto volto a garantire la sicurezza della circolazione, rivesta, di per sé, quelle caratteristiche di urgenza, tali da escludere, in via di principio, l'obbligo della previa comunicazione, dal momento che il procedimento di revisione della patente non si articola in tempi strettissimi (l'appellante assume, senza essere smentito, che gli è stato concesso un lasso di tempo di sei mesi per avviare la relativa pratica) e, soprattutto, non determina, nelle more del suo svolgimento, il divieto di guida (comminabile, ove ne sussistano i presupposti, attraverso il diverso provvedimento di sospensione della patente), onde non si ravvisano, anche per questo profilo, ragioni per assolvere l'Amministrazione dall'obbligo sancito dall'art. 7 della Legge n. 241/1990.

L'appello va, in conclusione accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.